

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6185 del 01/12/2022
Oggetto	Proc. MO03A0016. CERAMICHE SERRA SPA. Rinnovo con variante sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Tiepido con occupazione di terreno demaniale in comune di Serramazzoni per uso industriale. Regolamento Regionale 41/2001.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6485 del 01/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno uno DICEMBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MO03A0016. CERAMICHE SERRA SPA. Rinnovo con variante sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Tiepido con occupazione di terreno demaniale in comune di Serramazzoni per uso industriale. Regolamento Regionale 41/2001

La Dirigente

Richiamata la determinazione regionale n. 3219 del 14/03/2012, con la quale è stato rilasciato il rinnovo con variante sostanziale alla ditta CERAMICHE SERRA SPA, P.Iva 00180430365, della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale in comune di Serramazzoni mediante opera di presa superficiale ubicata nel foglio 12 mappale 13 del N.C.T. per uso industriale, con portata massima d'esercizio pari a 2,0 litri/sec e per un quantitativo massimo prelevabile di 20.000 mc/anno;

Dato atto che della sopra citata concessione il concessionario ha chiesto il rinnovo in data 16/11/2015, prot. PGDG/2015/828668, entro i termini di validità per cui, nelle more del rilascio del provvedimento, ha potuto continuare a esercitare legittimamente il prelievo;

Dato, altresì, atto che il concessionario in data 21/04/2022, prot. PG/2022/66328, ha comunicato di dover effettuare delle modifiche all'opera di presa, a seguito di "Ripristino opere di contenimento e di difesa spondale del torrente Tiepido in prossimità della SS12 - Cod. 17086 - Comunicazione di inizio lavori" eseguiti dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Modena;

Ricevuta in data 16/08/2022, prot. n. PG/2022/135141, l'autorizzazione idraulica per la modifica dell'opera di presa, rilasciata da parte dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia Romagna e il contestuale nulla osta idraulico per il rinnovo della derivazione di acqua superficiale, parte integrante della presente determinazione;

Dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico, la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delibera

8/2015, aggiornata dalla delibera 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

- ai sensi dell'art. 6 della delib. n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, la Direttiva Derivazioni si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di tutti i bacini idrografici del Distretto idrografico del Fiume Po;

Considerato che, in attesa dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 - 2027, il Segretario Generale facente funzione dell'Autorità ha adottato, con decreto n. 94/2022, le misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

Vista la D.G.R. n. 2293/2021 "Terzo ciclo di Pianificazione 2022-2027: Presa d'atto degli elaborati costituenti il contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini del riesame dei Piani Di Gestione Distrettuali 2021-2027 dei Distretti Idrografici del Fiume Po e dell'Appennino Centrale";

Accertato che secondo i criteri del c.d. "Metodo Era", tenuto conto dei sopra citati contributi regionali contenuti nella D.G.R. 2293/2021, la derivazione di cui trattasi ricade nel settore "ATTRAZIONE" ed è da ritenersi compatibile con il Piano di gestione del Distretto idrografico Padano;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "industriale", di cui alla lettera c) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone è calcolato in base al quantitativo massimo prelevabile annualmente;

Verificato inoltre che il concessionario ha versato:

- il 23/03/2022 l'importo di **€ 2.420,08**, pari alla somma della quota canone relativa all'utilizzo dell'acqua e della quota canone per l'occupazione di area demaniale per l'annualità 2022, come da disciplinare di concessione allegato;

- il 17/11/2022 l'importo di **€ 547,15**, a congruaglio di quanto versato come canone nelle annualità 2012-2022, comprensivi

dei relativi interessi legali, e l'importo di € 142,25, per l'adeguamento del deposito cauzionale dovuto, pari a complessivi € 2,347,99 come da disciplinare di concessione allegato;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa **essere assentita fino al 31/12/2031**;

Dato atto che:

- la Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è la dott.ssa Angela Berselli, Responsabile dell'Unità demanio idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli,

Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

Per quanto precede

determina

a) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta CERAMICHE SERRA SPA, C.F. 00180430365, la concessione per la derivazione di acqua superficiale da corpo idrico superficiale denominato "Torrente Tiepido" in comune di Serramazzoni mediante pozzetto di captazione con occupazione di suolo demaniale, ubicato nel foglio 12 mappale 13 del N.C.T. per uso industriale, con portata massima d'esercizio pari a 2,0 litri/sec e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc 20.000;

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in data 29/11/2022, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

d) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

e) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

f) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;

g) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC/RACCOMANDATA A.R.;

h) **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

i) **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

j) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena

(Dr.ssa Valentina Beltrame)

Originale firmato digitalmente

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo con variante sostanziale della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Tiepido e del terreno demaniale ad essa connesso rilasciato alla Ditta **CERAMICHE SERRA SPA**, C.F. 00180430365, con sede legale a Serramazzoni (C.A.P. 41028) - **codice procedimento MO03A0016** (Sinadoc n. 28961/2022).

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio **2,0 litri/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **20.000 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

Il prelievo di acqua, ad uso industriale, è esercito su area demaniale posta lungo la sponda sinistra del Torrente Tiepido, in località Prà Galencio, nel comune di Serramazzoni.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

- corso d'acqua: Torrente Tiepido, sponda sinistra;
- ubicazione catastale: fg. n. 12, fronte mapp. n. 13 del NCT del comune di Serramazzoni (MO);
- coordinate piane U.T.M. RER X = 646.597; Y = 925.765;
- l'opera di presa consiste in un pozzetto di captazione a ridosso della briglia posta trasversalmente al torrente, che si è reso necessario adeguare con manufatto ubicato in corrispondenza della spalla sx della briglia a ridosso del paramento di monte, a seguito di interventi di messa in sicurezza idraulica della stessa. Il manufatto comprende un'opera di derivazione e carico con griglia collegata da un pozzetto con condotta eduttrice ad alimentare il bacino di stoccaggio del sito ceramico. L'adeguamento ha

interessato anche un primo tratto di tracciato della condotta che è stato allontanato dall'alveo del torrente per evitare interferenze con il sistema briglia-controbriglia. L'intervento di modifica dei manufatti di derivazione è stato autorizzato dal punto di vista idraulico dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione E.R. che ha rilasciato contestuale nulla osta al presente rinnovo.

ART. 4 - Rilascio DMV

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) **0,05 m³/s**, nel periodo maggio-settembre e **0,06 m³/s**, nel periodo ottobre-aprile, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA.

Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo. Il prelievo dovrà essere esercitato nell'arco dell'anno.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

5.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2031**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

5.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 6 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

6.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

6.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 9, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 7 - CANONE DELLA CONCESSIONE

7.1 Il canone relativo al 2022 ammonta a € 2.189,31, quota relativa all'utilizzo dell'acqua e a € 158,68, quota per l'occupazione di area demaniale con il pozzetto di captazione della risorsa prelavata e la tubazione di adduzione.

7.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone entro il 31 marzo di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

7.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

7.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

7.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

8.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a € 2.347,99. Il concessionario è tenuto ad adeguare l'importo del deposito cauzionale, integrando l'importo già versato, pari a € 2.205,74.

8.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 9 - OBBLIGHI E CONDIZIONI DI TIPO GENERALE CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

9.1 Stato delle opere

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie per garantire sia la difesa dell'ambiente sia il buon regime delle acque anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto escavazioni, rampe, buche, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

9.2 Responsabilità per danni

Sono a totale ed esclusivo carico del concessionario eventuali danni a persone, animali, paesaggio o cose dovute all'esercizio del prelievo.

9.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio della sede legale dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

9.4 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

9.5 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere utilizzate per il prelievo non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro rimozione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare tempestivamente al

S.A.C. di Modena la cessazione della derivazione. Le opere utilizzate per il prelievo non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro rimozione a regola d'arte e al ripristino dei luoghi allo stato originale.

9.6 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 10 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

10.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione. Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

10.2 Dispositivo di misurazione

Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino;

10.3 Il concessionario è tenuto all'osservanza scrupolosa delle limitazioni e prescrizioni imposte dal

- Nulla Osta idraulico con prescrizioni da parte dell'Agenzia Per La Sicurezza Del Territorio E La Protezione Civile, ricevuto in data 16/08/2022 con protocollo PG/2022/135141.

Il documento sopra elencato, unitamente al presente disciplinare, fa parte integrante e sostanziale del provvedimento di concessione ed è ad esso allegato come atto endoprocedimentale dell'istruttoria.

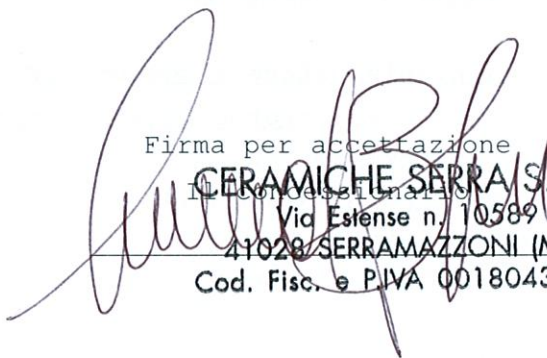
ART. 11 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

11.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

11.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

CERAMICHE SERRA S.p.A.
Via Estense n. 10589
41028 SERRAMAZZONI (MO)
Cod. Fisc. e P.IVA 00180430365

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.